

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 4124/2025 EMESSA DAL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sez.**

Quarta ter in data 30.7.25 in seno al proc. Iscritto al n. 7553/2025 RG

A. Autorità Giudiziaria e numero di rg

Tribunale Regionale per il Lazio – Roma Sez. IV ter - N. 7553/2025 RG

B. Nome del ricorrente e PA intimate

Dr. **Alberto INTRAVALIA** - nato ad Palermo il giorno 24/08/1990, C.F.: NTRLRT90M24G273E -, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Palermo, via Dante n. 322 presso lo studio dell'avv. Luigi Maini Lo Casto (c.f.: MNL LGU 77L03 G273L) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Conigliaro (C.F.: CNGLSN77L31G273V) entrambi del Foro di Palermo giusta mandato rilasciato su foglio separato, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni concernenti il presente procedimento al numero di fax 091.324528 o all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.alessandroconigliaro@pec.it, ovvero luigilocasto@pec.it

CONTRO

- **Il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR - C.F.: 00399810589 - in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore**, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;

- **Il Ministero per la pubblica amministrazione - C.F.: 80213330584 - in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore**, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;

- **la Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del rappresentante legale p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;

- **la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud** – in persona del rappresentante legale p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;

- **la Commissione interministeriale RIPAM, Associazione FORMEZ PA – C.F.: 80048080636** – in persona del rappresentante legale p.t. con sede legale in 00137 Roma – Viale Marx n. 15, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa

C. Estremi dei provvedimenti impugnati

- a) comma 5 dell'art. 1 del bando del giorno 8.10.24 (cfr. all. n. 3) nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli *operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale* (da ora in poi nel presente scritto anche SCU) è lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale (da ora in poi nel presente scritto anche SCN);
- b) graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni **profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC** (cfr. all. n. 1) nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22,5 e la posizione n. 186 (cfr. all. n. 2) senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- c) graduatoria di cui al punto che precede pubblicata il giorno 19.6.2025 (cfr. all. n. 1 bis) nella parte in cui per effetto della rettifica conseguente al provvedimento giurisdizionale di Codesto Onorevole Collegio al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 22,5 e la posizione n. 187 (cfr. all. n. 2 bis) senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- d) avvisi di pubblicazione delle graduatorie del 30.4.2025 e del 19.6.2025;
- e) ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli del ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del titolo per la riserva di cui al comma 5 dell'art. 1 del bando;
- f) eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi;
- g) contratti di lavoro eventualmente *medio tempore* stipulati;

h) ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale a quelli sopra impugnati,

D. Motivi di ricorso

I.

NULLITA' DELL' ART. 1 COMMA 5 DEL BANDO DEL GIORNO 8.10.24 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE LA EQUIPARAZIONE DEL SCN AL SCU, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:

- 1. DELL'ART. 18 C.4 DEL D.LGS. N.40/2017;**
- 2. DEGLI ARTT. 2, 3, 52 E 117 DELLA COSTITUZIONE;**
- 3. DEL DL. N. 25 DEL 14.3.2025.**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA ERRONEAMENTE ESCLUSO IL SCN DAI TITOLI DI RISERVA NON EQUIPARANDOLO AL SCU AI FINI DELLA RISERVA.

1.

Il presente ricorso procede in primo luogo al fine di far valere la illegittimità parziale del bando nella parte in cui non ha previsto la completa parificazione, ai fini della riserva del 15% di posti messi a concorso, tra il SCU e il SCN.

Non è intenzione della scrivente difesa quella di tediare l'attento Collegio con una sterile e stucchevole riproposizione dello stato dell'arte di Dottrina e Giurisprudenza sulla vexata quaestio della equivalenza dei due percorsi; pur tuttavia non può farsi a meno di considerare brevemente quanto segue, anche in ragione del II motivo del presente scritto.

Pur non essendovi alcuna menzione sulla equiparazione tra SCN e SCU in seno al bando, ben può dirsi che alcun dubbio può esservi sul fatto che l'intenzione della PA fosse quella di parificare il SCU al SCN posto che in seno alla pag. 3 della domanda scaricata dal sito dopo l'entrata in vigore del DL 25 del 2025 addirittura in automatico la voce della riserva – debitamente flaggata dal ricorrente – è stata inserita con l'esplicita e non altrimenti interpretabile equiparazione fra le due figure:

☒ **Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito**

Tuttavia, qualora si ritenesse che tale previsione non è da sola in grado di integrare il bando, si insiste per la declaratoria di nullità del medesimo in parte qua per le considerazioni che seguono.

Invero, per un verso i contributi dottrinari e giurisprudenziali all'indomani della introduzione del SCU (conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119/2025) e della nota

*pronuncia della Corte Costituzionale n. 171 del 2018 sono stati unanimi nel ritenere che la successione dalla vecchia alla nuova normativa è avvenuta con modalità sintomatiche di una implicita volontà legislativa connotata da **una evidente equiparazione tra le due tipologie di Servizio Civile**.*

Tale conclusione si trae per un verso dall'art. 8 della legge delega per la istituzione del SCU e per altro verso dall'art. 26 del D.lgs.n.40/2017 (norme transitorie e finali) che ha previsto espressamente che "fino all'emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale" e che "fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto".

La norma lascia intendere dunque la volontà del legislatore di dare "continuità" al servizio civile con lo scopo di revisionare l'istituto introducendo nuove opportunità e ampliandone la portata per renderlo attuale e quindi "contemporaneo".

*Per altro e decisivo verso, il recente intervento del Legislatore con l'art. 4 comma 4 del d.l. n. 25 del 2025 ha disposto la modifica del comma 4 dell'art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017 statuendo che a favore degli operatori volontari che hanno concluso **il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale** di cui alla legge 6 marzo 2001, ((n. 64,)) senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale.*

Pertanto, alcun dubbio può esservi sul fatto che la equiparazione tra SCN e SCU deve essere applicata anche al bando di che trattasi ancorché di data leggermente anteriore alla normativa citata. Invero, la Giurisprudenza più avvertita (da ultimo Trib. Pa, sez. lavoro, del giorno 20.5.2025, nonché Trib. Vercelli, Sez. lavoro, n. 191 del 15.4.2025 e Codesto Collegio con riferimento al concorso PNRR1 e, ancor più recentemente, con la sentenza breve n. 12019/25 emessa in subiecta materia) ha riconosciuto che il servizio civile nazionale, sebbene non formalmente qualificato come "universale", deve essere considerato equiparabile per finalità e principi, sulla base di una interpretazione estensiva delle norme vigenti.

II.

NULLITA' DELLA GRADUATORIA PER LA MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO RELATIVO AL SCN NECESSARIO PER OTTENERE LA RISERVA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:

1. **DELL'ART. 18 C.4 DEL D.LGS. N.40/2017 ATTUALMENTE IN VIGORE;**
2. **DEGLI ARTT. 2, 3, 52, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE;**
3. **DEGLI ARTT 1, 2 e 3 DELLA L.N.241/90;**
4. **DEL DL. N. 25 DEL 14.3.2025.**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA OMESSO DI VALUTARE IL SCN COME TITOLO DI RISERVA NON EQUIPARANDOLO AL SCU AI FINI DELLA RISERVA.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

MANIFESTA ILLOGICITA'.

Come visto supra, nello stesso modulo della domanda di partecipazione al concorso, all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 25/2025 l'Amministrazione ha previsto la piena applicazione del d.l. n. 25 del 2025 che parifica ai fini della riserva il SCN al SCU. Tuttavia, all'atto della valutazione dei titoli pare che tale valutazione non sia stata effettuata, poiché nonostante il punteggio ottenuto nella prova scritta di 22,5 (e quindi di gran lunga superiore, tra gli altri, a quello della Dr.ssa MICALI), il ricorrente non ha raggiunto un posto utile in graduatoria.

Dalle informazioni in possesso del ricorrente – limitate dalla circostanza per cui i resistenti non hanno evaso le istanze di accesso agli atti - non si può che attribuire tale discrasia proprio all'omessa valutazione del titolo.

Pertanto, premesso quanto riferito supra – che deve intendersi interamente ripetuto e trascritto - circa la completa parificazione quoad riservam delle due tipologie di servizio, si eccepisce la nullità dell'atto impugnato per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e della disparità di trattamento nella parte in cui ha attribuito al ricorrente una posizione in graduatoria non utile nonostante il punteggio, a motivo della mancata valutazione del titolo per la riserva.

A tal riguardo si evidenzia come al di là e a prescindere dalla lex specialis di cui pure si è dato conto la Commissione esaminatrice – nell'ambito della nota discrezionalità - ha l'obbligo di porre in essere una attività interpretativa "elastica" del bando e, soprattutto, della disciplina normativa sottostante. In argomento la più avvertita Giurisprudenza ha più volte riconosciuto (CdS 5351/2012) in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione e che (CdS n. 1910/2012) la Commissione esaminatrice goda di una ampia discrezionalità (in particolare, allorché, come nel caso de quo, le disposizioni del bando non sono puntuali in ordine alla individuazione dei titoli e del punteggio da attribuire) nel senso che è sua facoltà effettuare un specificazione dei titoli e una graduazione della relativa importanza, proprio al

fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando (cfr., in relazione specificatamente al concorso qui in discussione, questa Sezione 20 febbraio 2007 n. 3036). Si tratta in altre parole della prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, necessaria per scongiurare il verificarsi di ipotesi di illogica e immotivata disparità di trattamento.

Tanto più in un caso come quello per cui oggi è processo in cui l'entrata in vigore del DL n. 25 del 2025 con cui è stato parificato il SCN al SCU proprio con riferimento alla riserva è precedente (14.3.2025) alla valutazione dei titoli e alla pubblicazione della graduatoria (30.4.2025).

*Illuminante a tal proposito pare quanto statuito da Codesto Collegio in seno al citato recente arresto (12019/25): la norma [del D.L. n. 25/2025, ndR], non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro) **ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum constitutionem.** Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che "L'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della "difesa della Patria" di cui all'articolo 117) secondo comma, lettera d), della Costituzione". Il richiamo alla "unitarietà" delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, **anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.***

III.

SULLA PROVA DI RESISTENZA.

SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE.

Come già accennato supra, con le informazioni attualmente in possesso del ricorrente è ben lecito affermare che qualora la Commissione avesse legittimamente valutato il possesso del titolo per la riserva, il Dr. INTRAVALIA allo stato avrebbe una posizione in graduatoria certamente utile alla declaratoria di vincitore del concorso. Invero, egli è stato collocato alla posizione 186 (successivamente rettificata alla 187), pur avendo un punteggio superiore che – se correttamente valutato con il diritto alla riserva – sarebbe in grado di collocarlo almeno in 164° posizione, e comunque in posizione certamente superiore rispetto a quella della controinteressata.

165	CAPITTI	MANUELA	22,5
166	PALLA	EMANUELE	22,5
167	SFERRAZZA	ANTONIO	22,25
168	RANDAZZO	GIORGIO	22
169	MARTINELLI	GIORGIO GIUSEPPE	21,875
170	PULVINO	GIULIA	21,75
171	TUSA	MONICA	21,75
172	ROMANO	GIORGIO	21,75
173	MICALI	TINDARA	21,625
174	PUCCI	SANDRO	21,25
175	MANNINA	GABRIELE	21,125

Non si conosce la natura della riserva della controinteressata, anche se da informazioni reperite sul web risulterebbe che la Dottoressa avrebbe svolto il SCU presso l'U.I.C.I. Onlus APS Sezione di Messina (cfr. all.i nn 9 e 9bis).

Il Dr. INTRAVALIA ha interesse alla correzione della graduatoria con raggiungimento di una posizione migliore rispetto a quella della controinteressata per essere dichiarato vincitore di concorso e in posizione utile per scegliere la sede all'interno del Distretto di Palermo.

E. Indicazione controinteressati

165	CAPITTI	MANUELA	22,5
166	PALLA	EMANUELE	22,5
167	SFERRAZZA	ANTONIO	22,25
168	RANDAZZO	GIORGIO	22
169	MARTINELLI	GIORGIO GIUSEPPE	21,875
170	PULVINO	GIULIA	21,75
171	TUSA	MONICA	21,75
172	ROMANO	GIORGIO	21,75
173	MICALI	TINDARA	21,625
174	PUCCI	SANDRO	21,25
175	MANNINA	GABRIELE	21,125

E tutti coloro presenti in seno alla graduatoria allegata e oggetto di impugnazione

F.

Lo svolgimento del processo, ivi compreso il testo del ricorso, può essere seguito consultando il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-roma> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo sul quale, attraverso l'inserimento dell'anno (2024) e del numero del ricorso (7553) potrà essere reperita ogni informazione utile

H. Si allega:

Ricorso TAR Lazio - Roma iscritto al nrg 7553/2025; Ordinanza n. 4124/2025 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, Sez. IV ter dei 30-31.7.2025 che ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami; graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio

2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni **profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC**

Palermo li 7.8.2025

Avv. Luigi Maini Lo Casto

Avv. Alessandro Conigliaro